



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 2023

Art. 3 (Accordo)

competenti

1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente «i Ministeri della Difesa delle Parti») sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze. 2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a: a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] ODC) e dei b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023
Estremi	Legge 18 settembre 2025, n. 143
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-143-2025/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it